

DELIBERAZIONE 8 OTTOBRE 2019
405/2019/E/COM

INTIMAZIONI AD ADEMPIERE IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1082^a riunione del 8 ottobre 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza (di seguito: legge 124/17);
- la legge 21 settembre 2018 n. 108/2018 (di seguito: legge 108/2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2016, 327/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 327/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità del 18 gennaio 2018, 15/2018/R/com (di seguito: deliberazione 15/2018/R/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità del 10 aprile 2017, 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità del 30 giugno 2017, 9/2017 (di seguito: determinazione 9/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità del 21 febbraio 2019, 1/2019;
- il comunicato del 7 luglio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, contenente chiarimenti circa l'invio delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica che operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione (di seguito: comunicato del 7 luglio 2017);

- il comunicato del 14 maggio 2018, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, contenente chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione relativi alla separazione funzionale per tutte le imprese soggette alle disposizioni del TIUF (di seguito: comunicato del 14 maggio 2018);
- il comunicato del 21 febbraio 2019, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, recante informazioni relative agli obblighi di separazione funzionale previsti per le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela (di seguito: comunicato del 21 febbraio 2019);
- il comunicato del 23 aprile 2019, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, recante chiarimenti in merito alla procedura di sospensione delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte di CSEA (di seguito: comunicato del 23 aprile 2019);
- il comunicato del 31 maggio 2019, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, con il quale è stato dato avvio all’edizione 2019 delle raccolte annuali di separazione funzionale (di seguito: comunicato del 31 maggio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- con l’introduzione del TIUF, a partire dal 1 gennaio 2016, l’Autorità ha innovato il quadro regolatorio relativo alla separazione funzionale, precedentemente regolato dalla deliberazione 18 gennaio 2007, 11/07 ed il relativo Allegato A;
- con la determinazione 4/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, ha dato avvio, oltre alla raccolta delle “Informazioni di stato” definite all’articolo 1 del medesimo TIUF (di seguito: Informazioni di stato), alle raccolte annuali di separazione funzionale, segnatamente la raccolta relativa agli “Adempimenti al TIUF”, alla “Relazione Annuale sulle misure adottate” e alla raccolta del “Rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull’economicità della gestione attraverso”;
- il comma 23.2, del TIUF, prevede che le imprese che, sulla base di quanto comunicato tramite la raccolta delle Informazioni di stato, risultino soggette agli obblighi di separazione funzionale, inviino le raccolte annuali di separazione funzionale cui sono tenute e tramite le quali comunicano all’Autorità l’adempimento degli obblighi a loro carico previsti dal TIUF;
- con la deliberazione 15/2018/R/com, l’Autorità ha integrato il TIUF introducendovi i casi di esclusione dall’applicazione della normativa di separazione funzionale previsti dall’articolo 1, commi 91 e 92, della legge 124/17, rispettivamente, per i gestori dei sistemi di distribuzione chiusi e per le imprese di distribuzione di energia elettrica che servano meno di 25.000 punti di prelievo; dai casi di esclusione previsti dalla citata normativa sono espressamente escluse le cosiddette imprese elettriche minori, beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni; per tali imprese, pertanto, vigono, allo stato attuale, gli obblighi di separazione funzionale ivi inclusi gli obblighi di comunicazione delle sopra citate raccolte.

CONSIDERATO CHE:

- con il rinnovato quadro regolatorio introdotto con il TIUF, segnatamente all'articolo 17, l'Autorità ha prescritto alle imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali le modalità con cui dare attuazione all'obbligo posto a loro carico dall'articolo 41 del decreto legislativo 93/11, prevedendo, analogamente a quanto fatto per le imprese verticalmente integrate attive nella distribuzione e nella vendita dell'energia elettrica, una separazione non solo del marchio e delle politiche di comunicazione ma anche di qualunque elemento distintivo (come la ragione sociale, la denominazione sociale, la ditta e l'insegna) che possa ingenerare confusione tra l'attività di vendita ai clienti finali nel mercato libero e quella svolta nell'ambito del servizio di maggior tutela;
- ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, l'articolo 17 del TIUF ha, altresì, prescritto, alle imprese di cui al precedente punto, di svolgere le attività commerciali indirizzate ai clienti finali avvalendosi di canali informativi, di spazi fisici e di personale separati;
- l'articolo 22 del TIUF, inoltre, ha dettato specifiche disposizioni a carico delle imprese di vendita di energia elettrica in materia di gestione delle informazioni commercialmente sensibili;
- alle imprese operanti la vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e alle imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, ai sensi del comma 4.4 del TIUF, si applicano esclusivamente gli obblighi di separazione funzionale di cui al Titolo V e al Titolo VI del medesimo TIUF, inerenti obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (*debranding*) e di gestione delle Informazioni Commercialmente Sensibili;
- la deliberazione 327/2016/R/eel ha fissato al 1 gennaio 2017 la data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione per le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali;
- la legittimità delle disposizioni del TIUF in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 05519/2017 del 27 novembre 2017, incluse, tra l'altro, quelle relative alla separazione degli spazi fisici in cui si devono svolgere le attività commerciali riferite al mercato libero e a quello in maggior tutela e al divieto di uso di marchi che contengano elementi visivi, fonetici e concettuali idonei a creare un'associazione tra le diverse società appartenenti al medesimo gruppo verticalmente integrato;
- la legge 108/2018 ha prorogato, al 1 luglio 2020, il termine per la scadenza della tutela di prezzo dell'Autorità, precedentemente prevista dalla legge 124/17, al 1 luglio 2019;
- con la determinazione 1/2019, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, ha dato avvio alla raccolta telematica relativa agli Obblighi di *debranding* e di gestione delle Informazioni Commercialmente

Sensibili per le imprese operanti nell'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela (di seguito: raccolta *debranding* vendita).

CONSIDERATO CHE:

- decorsi i termini previsti dal comma 23.3 del TIUF, che per l'edizione 2019 sono scaduti al 30 giugno 2019, alcune imprese di distribuzione risultano non aver ancora adempiuto all'obbligo di invio delle raccolte annuali di separazione funzionale relative alla suddetta edizione 2019, specificamente le raccolte "Adempimenti al TIUF" e "Relazione Annuale sulle misure adottate"; tramite queste raccolte, le imprese comunicano all'Autorità gli adempimenti svolti per l'anno 2018;
- il giorno 4 luglio 2019, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato apposito sollecito, tramite email, alle imprese inadempienti di cui al precedente alinea; in precedenza, erano stati forniti chiarimenti circa i soggetti obbligati alle raccolte in parola tramite comunicato del 14 maggio 2018 e circa la procedura di sospensione delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte di CSEA tramite il chiarimento del 23 aprile 2019, entrambi pubblicati sul sito internet dell'Autorità;
- ai sensi dell'articolo 24, del TIUF, fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito: CSEA), in base alle informazioni fornite dagli Uffici dell'Autorità, sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema e spettanti a soggetti che non abbiano adempiuto all'obbligo di invio delle comunicazioni obbligatorie previsto dal TIUF secondo le modalità dell'articolo 23 del medesimo provvedimento, fino alla comunicazione di quanto dovuto da parte dei soggetti interessati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- decorsi i termini previsti dal comma dal punto 2 della determinazione 1/2019, alcune imprese di vendita risultano non aver ancora adempiuto all'obbligo di invio della raccolta *debranding* vendita, nonostante i chiarimenti forniti dagli Uffici tramite il comunicato di apertura della raccolta stessa, pubblicato il 21 febbraio 2019 sul sito internet dell'Autorità, e il sollecito inviato tramite email il giorno 16 aprile 2019.

RITENUTO OPPORTUNO:

- intimare alle imprese di distribuzione elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, inadempienti agli obblighi di invio delle raccolte annuali di separazione funzionale relative all'edizione 2019, di trasmettere tali raccolte, cui sono tenute sulla base di quanto dichiarato nelle Informazioni di stato;

- intimare alle imprese di vendita elencate nell'Allegato B al presente provvedimento, inadempienti all'obbligo di invio della raccolta *debranding* vendita, di trasmettere tale raccolta

DELIBERA

1. di intimare alle imprese elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre il 31 ottobre 2019, all'invio delle raccolte annuali di separazione funzionale indicate nel medesimo Allegato A;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1. comporti, ai sensi dell'articolo 24, del TIUF, l'immediata sospensione delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte di CSEA;
3. di intimare alle imprese elencate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre il 31 ottobre 2019, all'invio della raccolta *debranding* vendita;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di trasmettere il presente provvedimento alle imprese elencate nell'Allegato A e nell'Allegato B ed alla CSEA;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini